



STATUTO A.I.S.OS.

ART. 1

COSTITUZIONE SEDE E DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione denominata "Associazione Italiana per lo Studio dell' Osteosarcoma" non lucrativa di utilità sociale in breve denominabile anche come "A.I.S.OS. Onlus N°52474" regolata dalla normativa di cui al Codice Civile, dal D. Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997. La sede legale dell'Associazione viene stabilita in Roma ,Via S. Croce in Gerusalemme n.97 presso lo studio commercialista del Dr. Massimo Caponera. L'Associazione è regolata dalla normativa di cui al Codice Civile e dal presente Statuto, non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 3.

ART. 2

DURATA

La durata dell' A.I.S.OS. Onlus è illimitata.

ART. 3

SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione, si propone di sostenere lo studio e la ricerca sull'osteosarcoma e di fornire supporto e orientamento ai pazienti colpiti dalla malattia e alle loro famiglie, contribuendo a definire i percorsi diagnostico terapeutici in collaborazione con Enti Pubblici e Privati.

L'Associazione inoltre promuove la formazione specifica sull'osteosarcoma e sulle metodologie di diagnosi e cura, nonché di supporto psicologico/psicoanalitico, sia tramite istituzione di corsi gestiti in proprio, che collaborando con scuole e Enti accreditati e di strutture anche universitarie pubbliche e private.

Per la realizzazione di tali scopi l'Associazione opera raccogliendo fondi presso le persone fisiche, le Istituzioni, le Fondazioni e tutti gli Enti Pubblici e Privati ivi comprese le Imprese

ed anche mediante la pubblicizzazione dei fini dell'Associazione durante eventi culturali, sportivi e scientifici. L'Associazione intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, in particolare, l'Associazione orienta la propria attività al fine di realizzare gli obiettivi sopra indicati attraverso l'ausilio degli esperti e degli altri professionisti addetti al settore.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4

ENTRATE E PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) Quote di iscrizione dell'Associazione, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
- b) Beni mobili ed immobili donati all'Associazione ovvero da questa acquisiti;
- c) Fondi derivanti da eventuali eccedenze di Bilancio;
- d) Donazioni, legati e lasciti;
- e) Proventi derivanti da attività strumentali al perseguimento dello scopo sociale;
- f) Ogni entrata o contributo erogato da singoli o Istituzioni Pubbliche e Private, finalizzate al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, e da eventuali contributi straordinari. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, Statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

ART. 5

CATEGORIE DI SOCI

I Soci si dividono in:

- a) Soci Onorari
- b) Soci Fondatori
- c) Soci Sostenitori
- d) Soci Ordinari



e) Soci Junior

f) Soci Benefattori

Sono Soci Onorari i soggetti che per professionalità ed esperienza maturate nell'ambito delle attività svolte anche in campi diversi della Medicina o per particolari meriti nei confronti dell'Associazione vengono ammessi come tali dall'Assemblea a maggioranza qualificata dei due terzi dell'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

Si considerano Soci Fondatori coloro che hanno partecipato all'Assemblea Costituente, deliberando la costituzione dell'Associazione.

Sono Soci Sostenitori dell'Associazione i soggetti persone fisiche e giuridiche, private o pubbliche che condividono le finalità dell'Associazione.

Sono Soci Ordinari dell'Associazione i soggetti persone fisiche e giuridiche, private o pubbliche che condividono le finalità dell'Associazione e versano il contributo annuale stabilito dal Consiglio Direttivo. Sono Soci Junior i soggetti con età compresa tra gli anni 18 ed i 30.

Si definiscono "Benefattori" i soggetti che pur versando all'Associazione una quota annuale su base volontaria, non intendono espressamente aderire alla categoria di Soci e pertanto non prendono parte all'Assemblea.

ART. 6

CONTRIBUTO ASSOCIATIVO E PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

I Soci Onorari, i Soci Fondatori, i Soci Sostenitori, i Soci Ordinari ed i Soci Junior partecipano all'Assemblea con uguali diritti compreso quello di voto.

La qualifica di Socio può venir meno per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo per motivi di incompatibilità e/o indegnità, o per aver contravvenuto alle norme e agli obblighi dello Statuto.

ART. 7

ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) Il Consiglio Direttivo;
- 3) Il Presidente dell'Associazione;
- 4) Il Vice Presidente;
- 5) Il Tesoriere;
- 6) Il Collegio dei Probiviri;

7) Il Comitato Scientifico;

8) L'unità Operativa Centrale (U.O.C.)



L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 8

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è composta da tutti i Soci: Onorari, Fondatori, Sostenitori, Ordinari e Junior. Si riunisce in Seduta Ordinaria almeno una volta l'anno ed in Seduta Straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta di almeno un decimo dei Soci.

L'Assemblea che è da ritenersi valida se sono rappresentati di persona o attraverso deleghe, almeno un decimo dei Soci in prima convocazione, e dieci Soci in seconda convocazione, delibera in via ordinaria e straordinaria, a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea dei Soci in Sede Ordinaria:

- a) Delibera sugli indirizzi necessari dell'Associazione;
- b) Nomina il Consiglio Direttivo;
- c) Delibera sull'approvazione del Bilancio Consuntivo e Preventivo;
- d) Delibera sulle modifiche dello Statuto;
- e) Delibera su ogni argomento sottopostole dal Consiglio Direttivo, che non sia di competenza dell'Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea dei Soci in Sede Straordinaria delibera sullo scioglimento dell'Associazione.

ART. 9

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione. Esso è formato fino ad un massimo di sette Membri, nominati dall'Assemblea dei Soci fra i Soci medesimi.

I Membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Possano fare parte del Consiglio esclusivamente i Soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nell' impossibilità di attuare detta modalità o nel caso in cui decada oltre la metà dei Membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Vice Presidente e un Tesoriere. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:



- 1) Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) Curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;
- 3) Curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- 4) Predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall'Assemblea dei Soci;
- 5) Predisporre il Bilancio Consuntivo e Preventivo;
- 6) Provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei Soci ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno la maggioranza dei consiglieri ne facciano richiesta e comunque almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio Consuntivo e Preventivo. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi Membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o mediante posta elettronica, o tramite SMS (Short Message Service), da recapitarsi o inviarsi almeno 10 giorni prima della data della riunione, contenente Ordine del Giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i Membri del Consiglio Direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli Atti.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di due riunioni annue del Consiglio Direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica, Il Consigliere decaduto non è immediatamente rieleggibile.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi Membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 10**IL PRESIDENTE**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci a maggioranza dei voti, egli è il rappresentante legale dell'Associazione, nonché Presidente dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

ART. 11**IL VICE PRESIDENTE**

Il Vice Presidente rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

ART. 12**IL TESORIERE**

Il Tesoriere è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi Membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell'Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.

Egli è responsabile della consistenza di cassa e deve rendicontare mensilmente al Consiglio Direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall'Associazione nello svolgimento dell'attività sociale.

ART. 13**IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Il Collegio dei Probiviri è composto da Membri nominati dall'Assemblea dei Soci tra i Soci stessi. I membri del Collegio dei Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza tra i suoi componenti.
Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'Associazione o di singoli Soci, decide sulle controversie che dovessero insorgere tra gli organi dell'Associazione, e fra Associazione ed i Soci. Esso si pronuncia sempre insindacabilmente, anche in merito all'interpretazione dello Statuto e dei regolamenti.
La carica di Membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con ogni altra carica sociale.

ART. 14

COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico, i cui Membri sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, o di un altro componente è presieduto da un eminente personalità appartenente al mondo accademico, che può essere coadiuvato da un Vice Presidente da lui scelto tra i Membri del Comitato Scientifico. I Membri devono possedere elevata e provata capacità professionale, attitudine e moralità tali da assicurare il più ampio e qualificato sostegno all'attività degli organi nel perseguimento dello scopo sociale dell'Associazione.

Il Comitato Scientifico si riunisce su richiesta del Consiglio Direttivo.

Il Comitato Scientifico:

- a) Contribuisce alla definizione dei contenuti delle attività di studio, ricerca e formazione;
- b) Svolge attività finalizzate al migliore perseguimento dello scopo sociale dell'Associazione.

ART. 15

UNITA' OPERATIVA CENTRALE

L'Unità Operativa Centrale (U.O.C.) costituisce l'organo di coordinamento medico-sanitario dell'Associazione ed è composto da medici volontari. La U.O.C. è coordinata da un Membro scelto dal Consiglio Direttivo per le sue capacità professionali e la sua competenza.

Possono essere costituite Unità Operative Locali che fanno riferimento alla U.O.C. sulla cui attività il coordinatore riferisce durante le riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 16

SEZIONI TERRITORIALI

Possono essere costituite Sezioni Territoriali dell'Associazione articolate di norma a livello provinciale e regionale. Il Consiglio Direttivo disciplina, su proposta del Presidente, con

apposito regolamento, le modalità ed il funzionamento delle Sezioni dell'Associazione, le loro strutture ed i limiti della loro autonomia.



ART. 17

I LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI

I libri sociali e i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

- 1) Il libro dei Soci;
- 2) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 3) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- 4) Il libro giornale della contabilità sociale;
- 5) Il libro dell' inventario;

Tali libri, prima di essere posti in essere, devono essere numerati, timbrati e firmati dal Presidente e dal Tesoriere in ogni pagina.

ART. 18

BILANCIO

L'esercizio sociale decorre il 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo predispone il Bilancio Preventivo del successivo esercizio unitamente al programma dell'attività per il nuovo anno all'Assemblea dei Soci, per l'approvazione entro il mese di Marzo. I Bilanci dell'Associazione devono essere depositati, a disposizione di tutti i Soci, presso la Sede Legale dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono la convocazione dell'Assemblea dei Soci.

ART. 19

GRATUITA' DEGLI INCARICHI

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono normalmente gratuite salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dall'Assemblea dei Soci.

E' vietata, comunque, la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. n. 645/1994 e dal decreto legge n. 239/1995, convertito nella legge n. 336/1995 e successive modifiche ed integrazioni.



ART. 20

SCIoglimento

Qualora il raggiungimento dello scopo dell'Associazione divenisse inattuabile e non fosse possibile la trasformazione, l'Associazione stessa sarà dichiarata sciolta ed il patrimonio, esaurite le procedure di liquidazione, sarà devoluto ad altri Enti o Organismi con qualifica di Onlus aventi scopi affini o di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art 3, comma 190, Legge 23/12/96 n° 662. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci che rappresentino almeno il 75% dei Soci iscritti ammessi non esclusi, risultanti alla data della delibera. L'Assemblea dei Soci deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli Amministratori ed i Soci, stabilendone i poteri.

ART. 21

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO IN ROMA IL 12/12/2013